

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 60 del 17/12/2008

Deliberazione n. 60 del 17/12/2008 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3

I Dipartimenti universitari non hanno, tra i fini istituzionali loro propri, quello di prestare servizi su un determinato mercato contro retribuzione, essendo, invece, preposti ad attività di formazione e di ricerca e non le caratteristiche funzionali per essere annoverati tra gli «operatori economici» di cui all'art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, neanche secondo la nozione assunta a livello comunitario. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'allegato III, annovera le Università solo tra gli enti committenti, e come tali tenuti all'applicazione del Codice dei contratti, ma non anche tra i soggetti dell'art. 32 né tra quelli dell'art. 33 e dell'art. 90. La partecipazione a gare d'appalto o l'affidamento diretto di incarichi ai Dipartimenti universitari, godendo gli stessi di finanziamenti pubblici, consentirebbero loro di formulare offerte o di chiedere corrispettivi anticoncorrenziali, sì da alterare il libero gioco della concorrenza nel mercato. I Dipartimenti universitari non possano partecipare né a gare per l'erogazione dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura né, a fortiori, essere affidatari diretti dei suddetti incarichi, quand'anche attraverso accordi ex art. 15 della legge n. 241/90, la cui applicazione non può che avvenire secondo un'interpretazione conforme ai principi comunitari (primo fra tutti quello di libera concorrenza) richiamati dallo stesso art. 1 della medesima legge.